

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2977

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati TURNATURI, DE MARIA, AMATUCCI,
GIUNTOLI GRAZIA, COTELLESA, SAMMARTINO, VICENTINI,
MANNIRONI**

Annunziata il 23 ottobre 1952

Proroga e modifica della legge 17 luglio 1951, n. 575, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 17 giugno 1951, n. 575, vennero ratificati i decreti legislativi 11 marzo 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76, concernenti diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e dalla Corte dei conti. Con l'articolo 3, secondo comma, della citata legge venne stabilito che i decreti ratificati avrebbero cessato di aver vigore col 31 dicembre 1952. Nella seduta del 22 giugno 1951, la Commissione finanze e tesoro limitò al 31 dicembre 1952 l'efficacia dei citati decreti legislativi 11 marzo 1947 e 28 gennaio 1948 nel presupposto che nel frattempo il Governo avrebbe predisposto un provvedimento diretto a riordinare l'intera materia, eliminando quei diritti che non fossero giustificati e che erano stati introdotti nella legislazione sotto la pressione di situazioni contingenti nell'immediato dopo guerra, ed a disciplinare in modo razionale quegli altri, che sono giustificati dalla natura dei servizi prestati e che, in generale, rimontano ad epoca anche molto remota.

Il Governo non ha finora presentato alcun disegno di legge per il cennato riordinamento dei diritti, ed intanto, con l'avvicinarsi del 31 dicembre prossimo, viene a determinarsi una situazione particolarmente difficile per al-

cuni servizi, che interessano l'Amministrazione pubblica ed i cittadini, onde appare urgente e necessario adottare un provvedimento d'indole temporanea, che valga a rimuovere prevedibili inconvenienti.

L'applicazione di alcuni dei diritti contemplati dalla citata legge 17 luglio 1951 è così intimamente legata allo svolgimento di alcuni servizi che l'inapplicabilità dei diritti condurrebbe inevitabilmente all'arresto di quei servizi, con danni per la generalità dei cittadini di imprevedibile portata.

Si pensi al servizio delle Conservatorie dei registri immobiliari. L'articolo 2675 del Codice civile stabilisce che il conservatore è responsabile verso la parte dei danni derivanti da errori od omissioni in cui sia incorso nell'espletamento delle sue tanto delicate funzioni. Trattasi di una responsabilità esclusiva, che evita quella dell'Amministrazione, dalla quale il conservatore dipende.

In evidente correlazione con questo grave onere addossato ai conservatori dei registri immobiliari, l'articolo 35 della legge 25 giugno 1943, n. 540 (che sostituisce il testo aggiornato di precedenti disposizioni legislative risalenti allo scorso secolo), stabilisce che essi — i conservatori — sono autorizzati a percepire determinati emolumenti, che sono attual-

mente quelli indicati nella tabella *D*, allegata al decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76.

Inoltre, l'articolo 37 della citata legge 25 giugno 1943 pone a carico del conservatore « tutte le spese di ufficio, come quelle di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento, di legatura dei volumi delle note, delle domande, dei bollettini e dei documenti, di rilegatura dei registri, di copiatura dei registri e dei certificati, la mercede al personale subalterno di servizio e di custodia e l'indennità al gerente »; spese che, per i grandi uffici, sono annualmente di alcuni milioni.

Dato il sistema, secondo il quale gli emolumenti rappresentano il corrispettivo delle spese per il funzionamento degli uffici e della responsabilità personale del conservatore, sembra evidente che, se gli emolumenti vengono a mancare, il conservatore non può ritenersi tenuto a sostenere quelle spese e ad assumere quella responsabilità. La soppressione degli emolumenti conduce inevitabilmente alla eliminazione di quegli obblighi, di cui gli emolumenti stessi rappresentano il corrispettivo.

E d'altronde, non sembra concepibile poter pretendere che il conservatore sostenga da proprio le spese per il funzionamento di un servizio pubblico; spese che sono in ogni caso di molto superiori allo stipendio, che il conservatore percepisce dallo Stato. Ciò stante, se col 31 dicembre prossimo venturo venisse a mancare la percezione degli emolumenti, si avrebbe un automatico arresto dei servizi delle Conservatorie dei registri immobiliari con incalcolabili danni per l'Amministrazione e per i cittadini.

Passando ad un esame, necessariamente sommario, della tabella dei diritti stabiliti a favore dei funzionari degli uffici del registro (allegato *B* al decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378) si rileva che, in via generale, i singoli diritti rappresentano il corrispettivo di particolari servizi espletati dai funzionari nell'interesse esclusivo o prevalente dei privati e che essi traggono origine da disposizioni legislative o regolamentari di data non recente, ed in alcuni casi molto antica. I diritti per la ricerca di atti e per il rilascio di copie e certificati, su richiesta dei cittadini, derivano dall'articolo 121 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, e dagli articoli 31 e 32 del regolamento 25 settembre 1874, n. 2127. Trattasi di servizi che interessano esclusivamente il privato cittadino, per i quali il cauto legislatore del 1874 ritenne giusto accordare un compenso ai funzionari, cui veniva addossato l'onere di espletarli.

Con leggi 7 luglio 1901, n. 321, (articolo 2), e 9 luglio 1905, nonché col regolamento 24 maggio 1907, n. 237, (articolo 8), venne stabilito che, *quando le parti obbligate non vi provvedono*, debbono gli uffici del registro provvedere alla compilazione delle domande di voltura e dei documenti ad esse alligati, *percepando un compenso determinato*.

Con l'articolo 2 del regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *E*, venne dichiarata obbligatoria la trascrizione dei certificati di denunziata successione, e venne disposto che le *parti* interessate dovevano provvedere alla richiesta della trascrizione.

Con l'articolo 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3272 (conforme all'articolo 19 della legge vigente 25 giugno 1943), l'obbligo di redigere la domanda di trascrizione, *quando alla compilazione di essa non abbiano provveduto gli interessati*, fu imposto ai procuratori del registro *dietro corresponsione di determinati compensi*. Dice testualmente l'articolo 19 della citata legge 25 giugno 1943: « Le note redatte dal procuratore *conservano il carattere di atto di parte* e lo Stato non ne assume alcuna responsabilità ».

Con l'articolo 10 della legge 12 giugno 1930, n. 742, venne fatto obbligo ai procuratori del registro di rilasciare a *richiesta dei privati cittadini* un certificato da cui risulti se, per un determinato trasferimento, è stato o meno definito il procedimento di accertamento del valore. Lo scopo del certificato è quello di garantire il terzo contro l'eventualità che su di un immobile esista il privilegio per il pagamento dell'imposta complementare. È evidente che l'errore nel rilascio di un simile certificato può significare per il procuratore del registro l'obbligo di risarcire danni di importo rilevante, uguale cioè alla imposta che, a seconda dei casi, il terzo fosse costretto a pagare o lo Stato a perdere. La citata legge del 1930 intese compensare detta responsabilità con un diritto di lire 20, che attualmente è di lire 100.

Con decreto-legge 9 novembre 1919, numero 2239, venne creata la Cassa nazionale del notariato, ente morale estraneo all'Amministrazione dello Stato, con patrimonio e gestione propria.

Con gli articoli 7, 8 e 9 venne fatto obbligo ai procuratori del registro di controllare e riscuotere i contributi dovuti dai notai alla Cassa sui singoli atti registrati, percepando in compenso un aggio del 2 per cento delle somme riscosse. Analoghe disposizioni contiene l'articolo 10 del decreto legislativo 8 dicembre 1944, n. 428, in merito alla tassa dovuta

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sugli atti dei notai, agli archivi notarili, enti soggetti a vigilanza da parte del Ministero di grazia e giustizia, ma con patrimonio proprio, e, comunque, estranei all'Amministrazione finanziaria.

Da quanto si è detto si desume che il legislatore, all'evidente scopo di agevolare il cittadino (offrendogli il modo di adempiere ad alcuni suoi obblighi con una spesa assai minore di quella che sarebbe necessaria se dovesse rivolgersi a dei privati professionisti), ha imposto determinati oneri ai funzionari degli uffici del registro, accordando loro nel contempo il diritto a percepire un modesto compenso. L'unica fonte dell'onere e del compenso autorizza a ritenere che essi non possono scindersi e che non possa esistere l'uno senza l'altro. L'applicazione dell'articolo 3, secondo comma, della legge 17 luglio 1951, n. 575, conduce invece alla conseguenza anormale di far rimanere gli oneri e le responsabilità e di abolire i compensi, creando una situazione giuridicamente contestabile e moralmente ingiusta. Se dal 1° gennaio 1953 in poi i procuratori del registro rifiutassero di espletare i particolari servizi, di cui si è sin qui parlato, potrebbe ben darsi che l'organo giurisdizionale competente, chiamato a decidere della questione, opinasse che l'abolizione del compenso ha travolto anche l'obbligo della prestazione del servizio. In tale ipotesi, le conseguenze che potrebbero derivare dal fatto sarebbero certo rilevanti.

Considerazioni analoghe a quelle fatte fin qui per i diritti dovuti ai procuratori del registro si possono fare per quelli dovuti ai funzionari delle imposte dirette ed a quelli

del catasto e dei servizi tecnici erariali. Anche qui si compiono servizi per conto di privati o di enti diversi dallo Stato (ricerca e consultazione di documenti, rilascio di copie e di certificati, compilazione e tariffazione di ruoli per conto di enti diversi dallo Stato, ecc.) e non appare giusto far permanere gli obblighi ed abolire i compensi.

È vero che analizzando le singole tabelle, si rinvenivano diritti non giustificabili, introdotti nella legislazione — come si è accennato — sotto la pressione di situazioni contingenti nell'immediato dopo guerra, ma è questa considerazione che ha suggerito ai sottoscritti di proporre l'emanazione di una legge che abbia efficacia solo fino al 31 dicembre 1953, per la quale epoca si può fondatamente prevedere che il Governo avrà potuto condurre a termine gli studi necessari e presentare alle nuove Camere legislative un disegno di legge che regoli l'intera materia in modo razionale, completo e giusto. Un termine più breve del 31 dicembre 1953, per la proroga, non sembra consigliabile, perché nel 1953 si rinnoverà la Camera dei deputati e bisogna dar tempo alle nuove Camere di poter vagliare con ponderazione la futura legge regolatrice della materia.

Nonostante la provvisorietà della proposta legge di proroga, si è ritenuto opportuno inserire in essa una disposizione con la quale si stabilisce che nessun diritto è dovuto sui pagamenti a favore delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli Enti morali, che così, a questo limitato fine, vengono parificati allo Stato, per il quale già esiste la disposizione di esenzione nella legge vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1951, n. 575, è sostituito dal seguente:

« I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76, e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1953 ».

ART. 2.

I pagamenti a favore di Amministrazioni statali, delle regioni, delle provincie, dei comuni, degli Enti morali e degli Istituti o Enti istituiti per legge, di dipendenti dello Stato e, in genere, quelli concernenti crediti per retribuzioni e assegni, nonché per fini di culto, assistenziali e culturali, sono esenti dai diritti stabiliti dal numero 4 del titolo V e dal numero 1 del titolo X dell'allegato *F* suddetto.

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953.